



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

SETTORE: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ENTRATE E TRIBUTI,
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

**OGGETTO: VERBALE DI STIPULA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
RELATIVO A MODALITÀ E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE.**

In data 6 dicembre 2019, presso la Sede del Comune di Cavenago di Brianza, a seguito della convocazione di incontro per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo (C.C.I.) relativo a modalità e criteri per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), si sono incontrate le parti negoziali composte da:

Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Roncen Ivan

Limonta Barbara

Battel Michele Giovanni ASSENTE

Delegazione Trattante di Parte Sindacale

Sindacati territoriali

Cereda Simone - FP CGIL

Turdo Nicola - FP CISL

Cellari Susanna – UIL FP

R.S.U.:

Stefano Sacconi – FP CGIL

Gerardina Angela Pizzirusso – FP CISL

al fine di sottoscrivere il **Contratto Collettivo Integrativo (C.C.I.)** relativo a modalità e criteri per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche in attuazione di quanto previsto dall'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come sotto riportato:

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 70 del 13.06.2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati formulati alla delegazione trattante di parte pubblica indirizzi finalizzati alla sottoscrizione del CCI in ordine alle modalità e criteri per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., contenuti in apposito Regolamento.
- lo schema del suddetto Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche era stato inviato alle Rappresentanze Sindacali dell'Ente in data 07.10.2019.
- l'art. 113, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 demanda alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri per il riparto del fondo e, pertanto, costituisce oggetto del presente accordo quanto previsto dagli articoli del suddetto Regolamento:
 - art. 1 "Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - ambito lavori"
 - art. 2 "Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - ambito servizi e forniture."
 - Art. 3 "Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture"
 - Art. 4 "Modalità di liquidazione dell'incentivo"
 - Art. 5 "Limite individuale ai compensi da corrispondere"
 - Art. 6 "Disposizioni transitorie e finali"

Tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono la seguente ipotesi di accordo collettivo integrativo:

Articolo 1.


Le suindicate premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo Integrativo.

Articolo 2

1. Le parti condividono e approvato i contenuti degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento allegato al presente Contratto Collettivo Integrativo.

Articolo 3


1. Le parti danno atto che successivamente alla sottoscrizione definitiva del presente Contratto Collettivo Integrativo, l'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche.




Letto, approvato e sottoscritto.

Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Roncen Ivan



Limonta Barbara




Battel Michele Giovanni

ASSENTE

Delegazione Trattante di Parte Sindacale

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di:


Cereda Simone - FP CGIL



Turdo Nicola - FP CISL




Cellari Susanna - UIL FP




R.S.U. nelle persone di:

Stefano Sacconi - FP CGIL



Gerardina Angela Pizzirusso - FP CISL



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Articolo 1 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - ambito lavori

1. Quantificazione del fondo incentivante


Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

Nel caso in cui ci si avvalga di Centrale Unica di Committenza per lavori o servizi, il fondo incentivante dovrà essere corrispondentemente ridotto della percentuale/quota stabilita dalla convenzione sottoscritta tra Amministrazione comunale e il soggetto operatore.

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

- a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00= (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,60%;
- b) nuove opere e lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00= (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00=: percentuale del 1,80%;
- c) nuove opere e lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00= e pari o superiore a Euro 150.000,00=: percentuale del 1,90%;
- d) nuove opere e lavori a rete con importo inferiore a Euro 150.000,00=: percentuale del 2,00%;
- e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00= e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: percentuale del 1,60%;
- f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00= (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00=: percentuale del 1,80%;



- g) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00=: percentuale del 2,00%;
- h) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00=: percentuale del 2,00%;
- i) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi superiori a Euro 1.000.000,00=: percentuale del 1,80%.

3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

4. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto (di cui all'articolo 1, comma 2), Iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel Quadro Economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione a carico dell'Ente e il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento.


5. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite Convenzioni con le Università e gli Istituti Scolastici Superiori.

6. Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono, comunque, ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono



rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (articolo 106, comma, 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	45%
2) Programmazione della spesa per investimenti	5%
3) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	10%
4) Direzione lavori	30% da ripartire fra direttore lavori e suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di salute e di sicurezza (direttore operativo/i), e ispettori di cantiere
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	10%
Totale	100%

1) la quota del 30% è così suddivisa: 5% al coordinatore della sicurezza e 25% al direttore lavori e suoi collaboratori

8. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di Opere Pubbliche.

Articolo 2 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - ambito servizi e forniture.


1. Quantificazione del fondo incentivante e individuazione delle attività incentivate

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'articolo 113 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione). Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di Committenza, in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al comma 5 del presente articolo (predisposizione e controllo delle procedure di bando) viene ridotta del 50%.

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire.



- a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.000,00=: percentuale dello 1,20%;
- b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00= ed Euro 2.000.000,00=: percentuale dello 1,40%;
- c) servizi e forniture con importo inferiore ad Euro 1.000.000,00= e pari o superiore ad Euro 500.000,00=: percentuale dello 1,60%;
- d) servizi e forniture con importo inferiore ad Euro 500.000,00= e pari o superiore ad Euro 200.000,00=: percentuale dello 1,80%;
- e) servizi e forniture con importo inferiore ad Euro 200.000,00= e pari o superiore ad Euro 10.000,00=: percentuale dello 2,00%;

3. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 2 comma 2, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, Iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel Quadro Economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento.

4. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2 comma 1, del presente Regolamento, viene ripartito tra il RUP e i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti Scolastici Superiori.

5. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazioni	Percentuale
1) Per forniture e servizi: Responsabile unico del procedimento e collaboratori	50%
2) Per forniture e servizi: Programmazione della spesa (solo per investimenti)	5%
3) Per forniture e servizi: Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15%
4) Per servizi: Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	30% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori
5) Per forniture: Direzione dell'esecuzione	15% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

6) Per forniture: Certificato di regolare fornitura	15%
Totale servizi/forniture	100%

Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste nelle Linee Guida approvate in materia da ANAC.

Articolo 3 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'articolo 113 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

1. Individuazione del gruppo di lavoro

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i Responsabili di Procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento i dipendenti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 7 delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà determinare la nuova composizione.

Tali provvedimenti sono comunicati al Responsabile del Personale per gli adempimenti di competenza, nonché con cadenza annuale, alle RSU.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 35% della corrispondente aliquota; la restante quota viene riconosciuta al Responsabile dell'attività specifica.

Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al Responsabile dell'attività.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara.

2. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del Responsabile del Procedimento. Un'informativa preventiva dettagliata e documentata verrà condivisa con le RSU.

3. Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

4. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I soggetti delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La violazione deve essere debitamente motivata e la stessa deve essere oggetto di informativa alle RSU

5. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

In caso di mancato rispetto dei termini relativi all'espletamento delle attività assegnate per cause ascrivibili ed imputabili al personale incaricato, verranno applicate le seguenti penalità, riducendo l'ammontare del fondo incentivante per le funzioni tecniche:


- ritardo fino al 25% dei tempi per l'espletamento delle attività assegnate: penalità pari al 10% della quota relativa alla singola prestazione;
- ritardo fino al 50% dei tempi per l'espletamento delle attività assegnate: penalità pari al 25% della quota relativa alla singola prestazione;
- ritardo oltre il 50% dei tempi per l'espletamento delle attività assegnate: penalità pari al 50% della quota relativa alla singola prestazione.

Qualora si verificassero, per cause ascrivibili ed imputabili al personale incaricato, incrementi dei costi previsti nel quadro economico di progetto, verranno applicate le seguenti penalità:

- incremento dei costi fino al 20% dei costi preventivati: penalità pari al 10% della quota relativa alla singola prestazione;
- incremento dei costi fino al 50% dei costi preventivati: penalità pari al 25% della quota relativa alla singola prestazione;
- incremento dei costi oltre il 50% dei costi preventivati: penalità pari al 50% della quota relativa alla singola prestazione.

Qualora si verificassero, per cause ascrivibili al personale incaricato, incrementi sia dei tempi che dei costi previsti nel quadro economico di progetto, verranno applicate le seguenti penalità:

- incremento di tempi e costi fino al 20% dei tempi programmati e costi preventivati: penalità pari al 20% della quota relativa alla singola prestazione;
- incremento di tempi e costi fino al 50% dei tempi programmati e costi preventivati:



- penalità pari al 35% della quota relativa alla singola prestazione;
- incremento di tempi e costi oltre il 50% dei tempi programmati e costi preventivati:
 - penalità pari al 60% della quota relativa alla singola prestazione;

6. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Articolo 4 - Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. Procedura di liquidazione

La liquidazione del compenso è effettuata dal Segretario Comunale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi: per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale, a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

b) per i lavori:

- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

- per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

3. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata, in sede di rendiconto, nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 5 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può

Handwritten signatures and initials, including the name 'L. La' and other illegible marks, located at the bottom right of the document.

superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni

tecniche di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. *Ambito di applicazione del presente Regolamento.* Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli anni 2016 e seguenti, nonché a quelli precedenti all'anno 2016, il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di pubblicazione del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cui quota di incentivo è stata inserita nel Quadro Economico dell'opera o lavoro oggetto del bando;
- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cui quota di incentivo è stata inserita nel Quadro Economico dell'opera o lavoro oggetto del bando;

2. *Ambito di applicazione delle discipline precedenti*

Resta inteso che per le opere e lavori per le quali il bando o la lettera invito di riferimento siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016) continuerà ad essere applicato il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2004.

3. *Disposizione finale*

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

